

Trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali

Roma, 22/06/2018

**Avv. Nicola Fabiano
Commissione Privacy CNF
GdL FIIF - CNF**

Chi sono

- Avvocato, Cassazionista, Specialista in Diritto Civile, Ricercatore indipendente;
- Membro del Gruppo di Lavoro della **FIIF** (Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense) del **CNF** (Consiglio Nazionale Forense);
- Vincitore del corso promosso dal **Consiglio d'Europa** in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense (**CNF**) su “*Data Protection and Privacy Rights*”;
- Consulente del Congresso di Stato (Governo) della Repubblica di San Marino per la redazione della normativa in materia di protezione dei dati personali
- Certificato:
 - ⇒ **ICT Security Manager - UNI 11506:2013**
 - ⇒ **Professionista dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - ISO 27021:2017**
 - ⇒ **Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) - UNI 11697:2017**
- Academic Member of the Athens Institute for Education and Research (ATINER), belonging to the Law Research Unit and the Computer Research Unit, 2017;
- Iscritto nella lista europea degli esperti in Societal Security;
- Relatore a conferenze internazionali;
- Vincitore di numerosi Awards

Le principali fonti normative

- **CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (2017/C 202/02) - Artt. 7-8**
- **Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) - Art. 16, § 1**
- **Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Art. 8**
- **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- **Direttiva 95/46/CE** relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (**sino al 24/5/2018**)
- **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) - **già in vigore ma applicabile dal 25/5/2018**
- **Direttiva 2002/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2002** relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
- **Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)

Convenzioni

- Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Art. 8
- Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (Convenzione 108/1981)


Soft Law

- ☑️ Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali
- ☑️ Opinions (Pareri) Art. 29WP (EDPB)
- ☑️ Raccomandazioni, risoluzioni e decisioni degli Organi statuari del Consiglio d'Europa (Assemblea parlamentare e Consiglio dei Ministri)
- ☑️ Pareri e studi della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia) - Organo consultivo del Consiglio d'Europa in materia costituzionale

Principali norme tecniche

- ☑ **ISO/IEC 27000:2016** - **SGSI** (Panoramica e vocabolario)
- ☑ **ISO/IEC 27001:2013** - **SGSI** (Requisiti)
- ☑ **ISO/IEC 27002:2014** - **SGSI** (Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni)
- ☑ **ISO/IEC 19011:2011** (Linee guida per audit di sistemi di gestione)

-
- International Electrotechnical Commission (IEC)
 - International Organization for Standardization (ISO)
 - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)



Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona **ha diritto al rispetto** della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona **ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.**
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Le limitazioni

Tali diritti sono soggetti a limitazione ai sensi dell'art. 52.1 della CEDU

Articolo 52

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. **Eventuali limitazioni** all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta **devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.** Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Le limitazioni

Nella causa Volker und Markus Schecke, la CGUE era stata chiamata a valutare la proporzionalità della pubblicazione, imposta dal diritto dell'Unione, dei nominativi dei beneficiari di stanziamenti UE per l'agricoltura e degli importi da questi percepiti. La CGUE, dopo aver rammentato che il diritto alla protezione dei dati non ha carattere assoluto, ha ritenuto che la pubblicazione su un sito web dei nominativi dei beneficiari di due fondi agricoli UE e degli importi precisi da questi percepiti **costituisse un'ingerenza nella loro vita privata**, in generale, e **nella protezione dei loro dati personali, in particolare**.

La CGUE ha ritenuto che tale ingerenza nell'esercizio dei diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta fosse prevista dalla legge e rispondesse a una finalità di interesse generale riconosciuta dall'Unione europea, ossia rafforzare la trasparenza sull'uso dei fondi europei.

Tuttavia, la CGUE ha concluso che la pubblicazione dei nominativi di persone fisiche beneficiarie di stanziamenti agricoli UE da parte dei due fondi e dei precisi importi da questi percepiti costituisse una misura non proporzionata e non giustificabile ai sensi dell'articolo 52.1 della Carta.

La Corte ha pertanto dichiarato la parziale invalidità delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di pubblicazione di informazioni pertinenti ai beneficiari di fondi europei per l'agricoltura.

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

Articolo 16

(ex articolo 286 del TCE)

1. **Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.**
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

ARTICOLO 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Convenzione 108/1981

Articolo 1 – Oggetto e scopo

Scopo della presente Convenzione è quello di garantire, sul territorio di ciascuna Parte, ad ogni persona fisica, quali che siano la sua nazionalità o la sua residenza, il rispetto dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, e in particolare del suo **diritto alla vita privata, in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale che la riguardano («protezione dei dati»)**.

GDPR e Direttiva 2002/58/CE

Articolo 95

Rapporto con la direttiva 2002/58/CE

Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.

Il dato è un diritto fondamentale in EU

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale del 9/12/2015

Articolo 3

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai contratti in cui il fornitore fornisce contenuto digitale al consumatore, o si impegna a farlo, e in cambio del quale il consumatore corrisponde un prezzo oppure fornisce attivamente una controprestazione non pecuniaria sotto forma di dati personali o di qualsiasi altro dato.



EDPS Opinion 4/2017

2. The use of personal data as “counterperformance”

For these reasons, the EDPS considers that the term “data as a counter-performance” should be avoided.

**Trasferimenti di dati personali
verso
paesi terzi o organizzazioni internazionali**

Qual è l'incidenza territoriale del GDPR ?

Incidenza territoriale del GDPR



Ambito di applicazione territoriale del GDPR

Articolo 3

Ambito di applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività **di uno stabilimento** da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica **al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione**, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento **che non è stabilito nell'Unione, quando** le attività di trattamento riguardano:

a) **l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato;** oppure

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Il concetto di stabilimento

Articolo 4

Definizioni

«**stabilimento principale**»: (C36, C37)

- a) per quanto riguarda un **titolare del trattamento** con stabilimenti in più di uno Stato membro, **il luogo della sua amministrazione centrale** nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che **quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni**, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo **stabilimento principale**;
- b) con riferimento a un **responsabile del trattamento** con stabilimenti in più di uno Stato membro, **il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione** o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione **in cui sono condotte le principali attività di trattamento** nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

Il concetto di stabilimento

La Direttiva 95/46/CE non contiene una definizione di stabilimento ma si ricava dal considerando n. 19

Causa I 68/84 Bergholz [1985] ECRI - 225 I, par. 14

Causa 390/96 Lease Plan Luxembourg/Belgische Staat [1998] ECRI-2553, par.24

Con la sentenza Google Spain la CGUE adotta una interpretazione innovativa, affermando: “(...) un trattamento di dati personali viene effettuato **nel contesto delle attività di uno stabilimento** del titolare di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro (...) qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e la sua attività **si diriga agli abitanti di detto Stato membro**”. La presenza di un singolo rappresentante del titolare del trattamento di dati nel territorio di uno Stato membro può essere sufficiente per ritenere sussistente uno stabilimento rilevante ai fini dell’applicazione della Direttiva sulla protezione dei dati.

Nella causa C-230/14, Weltimmo sro c. Nemzeti, 2015 è stato deciso che:

“... la presenza di un unico rappresentante, in talune circostanze, può essere sufficiente a costituire un’organizzazione stabile **se il medesimo opera con un grado di stabilità** per la fornitura dei servizi concreti di cui trattasi nello Stato membro in questione”. Inoltre, la Corte ha affermato che “la nozione di ‘stabilimento’ si estende a qualsiasi attività reale ed effettiva – anche minima – esercitata tramite un’organizzazione stabile” (§§ 30-31).

L'offerta di beni o servizi mediante sito web

Sentenza della Corte Grande Sezione - procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09 (Peter Pammer contro Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG [procedimento C-585/08], e Hotel Alpenhof GesmbH contro Oliver Heller [procedimento C-144/09]) ha stabilito che:

“Al fine di stabilire se l'attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, **occorre verificare se**, prima dell'eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, **risulti da tali siti Internet e dall'attività complessiva del commerciante che quest'ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri**, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi.

I seguenti elementi, **il cui elenco non è esaustivo**, **possono costituire indizi** che consentono di ritenere che l'attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale a dire la **natura internazionale dell'attività**, **l'indicazione di itinerari** a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, **l'utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro** in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, **l'indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale**, **il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet** al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l'accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, **l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro** in cui il commerciante è stabilito e **la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti**. **Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di tali indizi.**

Per contro, la **semplice accessibilità del sito Internet** del commerciante o di quello dell'intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato **è insufficiente**. Ciò vale anche con riguardo **all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all'impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito.**”

Cookie law

Direttiva 2002/58/CE - Art. 5, § 3

Gli Stati membri assicurano che l'uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente sia consentito **unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente interessato sia stato informato in modo chiaro e completo**, tra l'altro, sugli scopi del trattamento in conformità della direttiva 95/46/CE e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non impedisce l'eventuale memorizzazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

WPI94 - WP208

DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 69 - Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

Sito web del Garante

Chiarimenti in merito all'attuazione della normativa in materia di cookie:

6. Applicazione della normativa italiana anche a siti che hanno sede in Paesi extra EU

In merito ai chiarimenti richiesti sull'ambito di applicazione della normativa in materia di cookie, si evidenzia che la stessa **riguarda tutti i siti che, a prescindere dalla presenza di una sede nel territorio dello Stato, installano cookie sui terminali degli utenti, utilizzando quindi per il trattamento "strumenti situati sul territorio dello Stato"** (cfr. art. 5, comma 2, del Codice privacy).

**Trasferimenti di dati personali
verso
paesi terzi o organizzazioni internazionali**

Disciplina nel GDPR

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

CAPO V

- **Articolo 44** - *Principio generale per il trasferimento (C101, C102)*
- **Articolo 45** - *Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (C103, C107, C167-C169)*
- **Articolo 46** - *Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (C108, C109, C114)*
- **Articolo 47** - *Norme vincolanti d'impresa (C110, C167-C168)*
- **Articolo 48** - *Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione (C115)*
- **Articolo 49** - *Deroghe in specifiche situazioni (C111-C114)*
- **Articolo 50** - *Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali (C116)*

?

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

- **Considerando (6)**

La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro **trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.**

**Trasferimenti di dati personali
verso
paesi terzi o organizzazioni internazionali**

La disciplina nel GDPR è solo nel Capo V ?

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

...

- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, **in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;**

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Articolo 30

Registri delle attività di trattamento

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

...

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Articolo 40

Codici di condotta

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:

...

j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

...

3. Oltre all'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi validità generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte di titolari o responsabili soggetti al presente regolamento, possono aderire a tali codici di condotta anche i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento che non sono soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, **al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera e)**. Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Articolo 96

Rapporto con accordi precedentemente conclusi

Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il **trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali** conclusi dagli Stati membri prima di 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell'Unione applicabile prima di tale data.

Convenzione 108/1981

Capitolo III – Flussi internazionali di dati

Articolo 12 – Flussi internazionali di dati a carattere personale e diritto interno

1. Le seguenti disposizioni si applicano ai trasferimenti attraverso i confini nazionali, con qualunque mezzo, di dati a carattere personale oggetto di elaborazione automatica o raccolti allo scopo di sottoporli a tale elaborazione.
2. Una Parte **non può**, al solo fine della protezione della vita privata, **proibire o sottoporre a una autorizzazione speciale** i flussi attraverso i confini di dati a carattere personale destinati al territorio di un'altra Parte.
3. Tuttavia, ciascuna Parte ha la facoltà di derogare alle disposizioni del comma 2:
 - a) nella misura in cui la sua legislazione prevede una regolamentazione specifica per certe categorie di dati a carattere personale o di collezioni automatizzate di dati a carattere personale, a motivo della natura di tali dati o di tali schedari, salvo che la regolamentazione dell'altra Parte fornisca una protezione equivalente;
 - b) allorché il trasferimento è effettuato a partire dal suo territorio verso il territorio di uno Stato non contraente per il tramite del territorio di un'altra Parte, al fine di evitare che trasferimenti di questo tipo abbiano come risultato l'aggiramento della legislazione della Parte indicata al principio del presente comma.

**Trasferimenti di dati personali
verso
paesi terzi o organizzazioni internazionali**

Principi generali

Principi generali

Ambito soggettivo

- **Paesi terzi (non EU)**
- **«organizzazione internazionale»:** un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati (art. 4)

Direttiva 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

Articolo 6 § 4

Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- a) sono istituiti per lo specifico scopo di soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- b) sono dotati di personalità giuridica; e
- c) sono finanziati in modo maggioritario dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la cui gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Direttiva 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

Articolo 2 § 1

4) «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

- a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- b) sono dotati di personalità giuridica; e
- c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Direttiva 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

Articolo 3 § 4

Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

- a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- b) sono dotati di personalità giuridica; e
- c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Principi generali

Articolo 44

Principio generale per il trasferimento

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo **soltanto se** il **titolare del trattamento e il responsabile del trattamento** rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. **Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.**

| Analisi | |
|--------------------|--|
| Unica condizione: | soltanto se |
| Ambito soggettivo: | Titolare e responsabile |
| Ambito oggettivo: | Rispetto delle condizioni |
| Finalità: | Assicurare il livello di protezione |

Principi generali

- **C 101**

I flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione e organizzazioni internazionali **sono necessari per l'espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale**. L'aumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. È opportuno però che, quando i dati personali sono trasferiti dall'Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, **il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell'Unione dal presente regolamento non sia compromesso**, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso un'altra organizzazione internazionale. **In ogni caso, i trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali potrebbero essere effettuati soltanto nel pieno rispetto del presente regolamento**. Il trasferimento potrebbe aver luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, **il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rispetta** le condizioni stabilite dalle disposizioni del presente regolamento in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Principi generali

- **CI02**

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati. Gli Stati membri possono concludere accordi internazionali che implicano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, **purché** tali accordi **non incidano** sul presente regolamento o su qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione **e includano un adeguato livello di protezione** per i diritti fondamentali degli interessati.

Condizioni per il trasferimento ai sensi del GDPR

1. Decisione di adeguatezza
2. Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
3. Norme vincolanti di impresa (BCR)
4. Deroghe in specifiche situazioni

La decisione di adeguatezza

È cambiato qualcosa dalla Direttiva 95/46/CE ?

Lettura comparata

Articolo 25

Principi

1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo **soltanto se** il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.

2. **L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati;** in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità del o dei trattamenti previsti, il paese d'origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

4. **Qualora la Commissione constati**, secondo la procedura dell'articolo 31, paragrafo 2, **che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato** ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, **gli Stati membri adottano** le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione.

5. La Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4.

6. **La Commissione può constatare**, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, **che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato** ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

Articolo 45 (C103, C107, C167-C169)

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale **è ammesso se la Commissione ha deciso che** il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione **garantiscono** un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.

2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione, **la Commissione prende in considerazione in particolare i seguenti elementi:**

a) **lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale** (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali), così come l'attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall'organizzazione internazionale in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

b) **l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti** nel paese terzo o cui è soggetta un'organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e

c) **gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale** in questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.

Schema sulla decisione di adeguatezza

Prima fase (valutazione - § § 1 e 2)

- 1. Competenza:** Commissione Europea
- 1. Giudizio:** insindacabile della Commissione Europea
- 1. Oggetto del giudizio:** garanzia di un livello di protezione adeguata
- 2. Elementi di valutazione:**
 - a)** lo stato di diritto
 - b)** l'esistenza e l'effettivo funzionamento di un'Autorità
 - c)** gli impegni internazionali assunti

Seconda fase (emissione dell'atto di esecuzione - § 3)

- 3. Durata dell'atto di esecuzione:** temporanea di 4 anni (riesame periodico)
- 3. Contenuto dell'atto di esecuzione:** specifica l'ambito di applicazione geografico e settoriale e, ove possibile, identifica la o le autorità di controllo (§ 2, lett. b)
- 3. Modalità di adozione dell'atto di esecuzione:** procedura d'esame ex art. 93, § 2

Terza fase (controllo § 4)

- 4. Poteri della Commissione:** controllo su base continuativa
- 4. Ambito del controllo:** decisioni adottate ai sensi del § 3 e dell'art. 25, § 6, della Direttiva 95/46/CE

Quarta fase (esito del controllo § § 5 - 6 - 7)

- 5. Possibile esito del riesame:** revoca, modifica o sospensione della decisione di adeguatezza senza effetto retroattivo (impregiudicati i trasferimenti ex § 7)
- 5. Modalità:** procedura ex art. 93, § 2 o in casi di urgenza ex art. 93, § 2
- 6. Soluzioni:** consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio

Quinta fase (pubblicità § 8)

- 8. Pubblicità:** Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sito web Commissione EU

Decisioni precedenti (§ 9)

- 9. Sorte delle decisioni in base alla Direttiva 95/46/CE:** in vigore fino a modifica, sostituzione o abrogazione

Art. 93 GDPR

Articolo 93

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Regolamento UE 182/2011

Art. 3 - Disposizioni comuni

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente non prende parte alle votazioni del comitato.

Articolo 5 Procedura d'esame

Articolo 8 - Atti di esecuzione immediatamente applicabili

1. In deroga agli articoli 4 e 5, un atto di base può prevedere, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, che si debba applicare il presente articolo.
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che è immediatamente applicabile senza previa presentazione ad un comitato e rimane in vigore per un periodo non superiore a sei mesi, salvo che l'atto di base preveda altrimenti.
3. Al massimo quattordici giorni dopo la sua adozione, il presidente sottopone l'atto di cui al paragrafo 2 al comitato competente al fine di ottenerne il parere.
4. Laddove si applica la procedura d'esame, nel caso in cui il comitato presenti un parere negativo, la Commissione abroga immediatamente l'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2.
5. Nei casi in cui la Commissione adotti misure provvisorie antidumping o compensative, si applica la procedura di cui al presente articolo. La Commissione adotta tali misure dopo aver consultato o, in casi di estrema urgenza, avere informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni si svolgono al più tardi nei dieci giorni successivi alla notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.

La decisione di adeguatezza

(103) La Commissione **può decidere**, con effetto nell'intera Unione, che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che si ritiene offra tale livello di protezione. In tali casi, i trasferimenti di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. La Commissione **può inoltre decidere**, dopo aver fornito una dichiarazione completa che illustra le motivazioni al paese terzo o all'organizzazione internazionale, di revocare una tale decisione.

La decisione di adeguatezza

(104) La Commissione **può riconoscere** che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale **non garantiscono più** un livello adeguato di protezione dei dati. Di conseguenza il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale **dovrebbe essere vietato**, a meno che non siano soddisfatti i requisiti di cui al presente regolamento relativamente ai **trasferimenti sottoposti a garanzie adeguate, comprese norme vincolanti d'impresa, e a deroghe per situazioni particolari**. In tal caso è opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o l'organizzazione internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione.

La decisione di adeguatezza

(167) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

(168) È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione su: **clausole contrattuali tipo** tra i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento e tra responsabili del trattamento, **codici di condotta; norme tecniche e meccanismi di certificazione; adeguato livello di protezione** offerto da un paese terzo, un territorio o settore specifico all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; **clausole tipo di protezione dei dati; formati e procedure** per lo scambio di informazioni per via elettronica tra i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le autorità di controllo per norme vincolanti d'impresa; **assistenza reciproca; e modalità per lo scambio di informazioni** per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato.

(169) È opportuno che **la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili** quando gli elementi a disposizione indicano che un paese terzo, un territorio o settore di specifico all'interno di tale paese terzo, o un'organizzazione internazionale **non garantisce** un livello di protezione adeguato e ciò è reso necessario da imperativi motivi di urgenza.

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

Condizioni (art. 46, § 1)

Presupposti: mancanza di una decisione di adeguatezza

Trasferimento ammesso solo in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

Soluzione 1: garanzie adeguate (art. 46, § 2)

- a) uno **strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva** tra autorità pubbliche o organismi pubblici
- b) le **norme vincolanti d'impresa**
- c) le **clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione**
- d) le **clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo** e approvate dalla Commissione
- e) un **codice di condotta** approvato a norma dell'articolo 40, unitamente all'**impegno vincolante ed esecutivo** da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati; o
- f) un **meccanismo di certificazione** approvato a norma dell'articolo 42, unitamente all'**impegno vincolante ed esigibile** da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

Soluzione 2: ulteriori garanzie adeguate (art. 46, § 3) con autorizzazione dell'autorità di controllo

- a) le **clausole contrattuali** tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale; o
- b) le **disposizioni da inserire in accordi amministrativi** tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati.

Meccanismo di coerenza (art. 46, § 4)

L'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza ex articolo 63.

Autorizzazioni precedenti (§ 5)

9. Autorizzazioni precedenti in base alla Direttiva 95/46/CE: in vigore fino a modifica, sostituzione o abrogazione

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

Articolo 26, § 4, Direttiva 95/46/CE

4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che alcune clausole contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 2, **gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.**

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

(108) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell'applicazione di norme vincolanti d'impresa, clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo o clausole contrattuali autorizzate da un'autorità di controllo. Tali garanzie dovrebbero assicurare un rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti all'interno dell'Unione, compresa la disponibilità di diritti azionabili degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi, fra cui il ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale e la richiesta di risarcimento, nell'Unione o in un paese terzo. Esse dovrebbero riguardare, in particolare, la conformità rispetto ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali e ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione dei dati di default. I trasferimenti possono essere effettuati anche da autorità pubbliche o organismi pubblici ad autorità pubbliche o organismi pubblici di paesi terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi compiti o funzioni, anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi, quali un memorandum d'intesa, che prevedano per gli interessati diritti effettivi e azionabili. L'autorizzazione dell'autorità di controllo competente dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie sono offerte nell'ambito di accordi amministrativi giuridicamente non vincolanti.

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

(109) La possibilità che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non dovrebbe precludere ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento **la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio**, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento **dovrebbero essere incoraggiati** a fornire garanzie supplementari attraverso impegni contrattuali che integrino le clausole tipo di protezione.

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

(114) In ogni caso, se la Commissione non ha adottato alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento **dovrebbe ricorrere a soluzioni** che diano all'interessato diritti effettivi e azionabili in relazione al trattamento dei suoi dati personali nell'Unione, dopo il trasferimento, così da continuare a beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie.

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

Sito web della Commissione Europea

Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries

Trasferimenti EU-USA

Safe Harbour

CGUE - **SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione), 6 ottobre 2015**, causa C-362/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla High Court (Corte d'appello, Irlanda), con decisione del 17 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 25 luglio 2014, nel procedimento tra Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner, con l'intervento di Digital Rights Ireland Ltd.

- 1) L'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in forza di tale disposizione, come la decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000**, a norma della direttiva 95/46 sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, con la quale la Commissione europea constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, **non osta a che un'autorità di controllo di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 28 di tale direttiva, come modificata, esamini la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e delle sue libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, qualora tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest'ultimo non garantiscono un livello di protezione adeguato.**
- 2) **La decisione 2000/520 è invalida.**

Trasferimenti EU-USA

Privacy Shield

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1250 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2016 a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy

Dal sito della Commissione

Lo scudo UE-USA per la privacy si fonda sui principi esposti qui di seguito.

- **Obblighi rigorosi per le imprese che operano sui dati:** nel nuovo regime il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sottoporrà le imprese aderenti allo scudo a verifiche e aggiornamenti periodici per accertare che rispettino nella pratica le regole che hanno volontariamente accettato. In caso contrario, l'impresa si espone a sanzioni e al deprezzamento dall'elenco degli aderenti. L'inasprimento delle condizioni applicabili all'ulteriore trasferimento garantirà lo stesso livello di protezione anche quando l'impresa aderente allo scudo trasferisce i dati a terzi.
- **Garanzie chiare e obblighi di trasparenza applicabili all'accesso da parte del governo degli Stati Uniti:** gli Stati Uniti hanno assicurato ufficialmente all'UE che l'accesso delle autorità pubbliche ai dati per scopi di applicazione della legge e di sicurezza nazionale è soggetto a limitazioni, garanzie e meccanismi di vigilanza precisi. La novità è che qualsiasi persona nell'UE disporrà di meccanismi di ricorso in questo settore. Gli Stati Uniti hanno escluso attività indiscriminate di sorveglianza di massa sui dati personali trasferiti negli Stati Uniti nell'ambito dello scudo. Secondo le precisazioni fornite dall'Ufficio del Direttore dell'intelligence nazionale, la raccolta di dati in blocco sarà eventualmente ammissibile solo in presenza di determinati presupposti, e comunque si tratterà obbligatoriamente di una raccolta quanto più mirata e concentrata possibile. L'Ufficio ha illustrato nei particolari le garanzie vigenti riguardo all'uso dei dati in tali circostanze eccezionali. Il Segretario di Stato degli USA ha istituito all'interno del Dipartimento di Stato una via di ricorso aperta agli europei per gli aspetti legati all'intelligence nazionale: il meccanismo di mediazione.
- **Tutela effettiva dei diritti individuali:** chiunque ritenga che, nell'ambito dello scudo, sia stato compiuto un abuso sui dati che lo riguardano ha a disposizione vari meccanismi di composizione delle controversie di agevole accesso e dal costo contenuto. Idealmente sarà l'impresa stessa a risolvere il caso di reclamo oppure saranno offerte gratuitamente soluzioni basate su un organo alternativo di composizione delle controversie (ADR). Le persone si potranno anche rivolgere alle rispettive autorità nazionali di protezione dei dati, che collaboreranno con la Commissione federale del Commercio per assicurare che i casi di reclamo sottoposti da cittadini dell'UE siano esaminati e risolti. Esperiti tutti gli altri mezzi a disposizione, come extrema ratio il caso irrisolto potrà essere sottoposto a arbitrato. Per i casi che implicano la sicurezza nazionale, i cittadini dell'UE dispongono di una possibilità di ricorso nella figura del mediatore, che è indipendente dai servizi d'intelligence degli Stati Uniti.
- **Analisi annuale comune:** il meccanismo consentirà di monitorare il funzionamento dello scudo, compresi gli impegni e le garanzie relative all'accesso ai dati a fini di contrasto della criminalità e finalità di sicurezza nazionale. La Commissione europea e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti effettueranno l'analisi, alla quale assoceranno esperti dell'intelligence nazionale statunitense e le autorità europee di protezione dei dati. La Commissione attingerà a tutte le altre fonti di informazioni disponibili e presenterà una relazione pubblica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Trasferimenti EU-USA

Privacy Shield

Dal sito web del Garante

[Privacy Shield - Infografica](#)

USA

<https://www.privacyshield.gov>

Google Analytics e l'EU-US Privacy Shield

Come descritto nella nostra certificazione Privacy Shield, [rispettiamo le disposizioni dell'EU-US Privacy Shield](#) come stabilito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in relazione alla raccolta, all'utilizzo e alla conservazione di informazioni personali dei paesi dell'Unione Europea. Google, incluse Google Inc. e le consociate degli Stati Uniti di sua proprietà, ha certificato la sua adesione ai principi pertinenti del Privacy Shield, anche per Google Analytics.

I nostri clienti non devono intraprendere alcuna azione. Il certificato di Google è disponibile [qui](#).

Oltre al Privacy Shield, continueremo a offrire l'[Emendamento sull'elaborazione dei dati per Google Analytics](#).

Inoltre, Google Analytics e Google Analytics 360 hanno ottenuto la [Certificazione ISO 27001](#). È uno degli standard di sicurezza indipendenti più noti e accettati a livello mondiale che certifica la conformità dei sistemi di Google Analytics e Google Analytics 360.

Privacy Policy di Google

<https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/>

FACEBOOK INC. ED EU-U.S. e SWISS-U.S. PRIVACY SHIELD (SCUDO UE-USA E SCUDO SVIZZERA-USA PER LA PRIVACY)

Facebook Inc. ("Facebook") ha la certificazione relativa al framework dell'EU-U.S. Privacy Shield Framework (scudo UE-USA per la privacy) e al framework dello Swiss-U.S. Privacy Shield Framework (scudo Svizzera-USA per la privacy) (collettivamente "Framework del Privacy Shield) con l'U.S. Department of Commerce (Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti) in merito alla raccolta e all'elaborazione dei dati personali dei nostri inserzionisti, clienti o partner commerciali nell'Unione europea e, nei casi in cui un titolare dei dati della Svizzera si serve di Facebook come incaricato dei dati, in Svizzera ("Partner") in relazione ai prodotti e ai servizi descritti nella sezione Ambito di seguito e nella nostra [certificazione](#). Per scoprire di più sul programma Privacy Shield, visita www.privacyshield.gov.

Ambito: Facebook rispetta i Principi del Privacy Shield (come indicato in ciascuno dei relativi Privacy Shield Framework) per quanto riguarda le seguenti aree di attività (collettivamente, i "Servizi dei partner"):

- **Workplace Premium:** Workplace Premium è un servizio che consente alle persone di collaborare e condividere informazioni in modo più efficace al lavoro. I Partner (datori di lavoro oppure organizzazioni: i titolari dei dati) possono inviare informazioni personali sui propri membri a Facebook: Facebook Ireland è l'incaricato, mentre Facebook Inc. è un subincaricato. I Partner e i relativi membri decidono quali informazioni inviare, tra cui solitamente contatti aziendali, informazioni relative a clienti e dipendenti, contenuti e comunicazioni creati dai dipendenti e altre informazioni gestite dal Partner. Per maggiori informazioni, i membri possono contattare il Partner tramite cui dispongono di un account Workplace e consultare la [Normativa sulla privacy](#) di Workplace.
- **Inserzioni e misurazione:** Facebook offre prodotti per le inserzioni e la misurazione e, attraverso questi servizi, Facebook può ricevere dati personali da Partner non affiliati (i titolari dei dati), per cui Facebook Ireland è l'incaricato, mentre Facebook Inc. è un subincaricato. Comprendono elementi quali informazioni di contatto e informazioni sulle esperienze o interazioni delle persone con i Partner e i loro prodotti, servizi e inserzioni. Per maggiori informazioni sui prodotti per le inserzioni e la misurazione, visita la pagina [Informazioni sulla pubblicità su Facebook](#) e la nostra [Normativa sui dati](#).

Facebook usa i dati personali forniti dai Partner per fornire Servizi dei partner in conformità con le condizioni applicabili al Servizio dei partner pertinente e altrimenti con le istruzioni dei Partner. Facebook collabora con i suoi Partner per assicurare che le persone abbiano a disposizione scelte appropriate applicabili in base ai Principi del Privacy Shield.

Accesso: nell'ambito della nostra autorizzazione in merito e in conformità con le obbligazioni previste dal Privacy Shield, Facebook collaborerà con i suoi Partner per fornire accesso individuale ai loro dati personali in possesso di Facebook per conto dei suoi Partner. Facebook adotterà inoltre misure adeguate per consentire alle persone, direttamente o in relazione ai Partner, di correggere, modificare o eliminare dati personali che si rivelano imprecisi.

Terzi: Facebook può trasferire dati all'interno del [gruppo di aziende di Facebook](#) e a terzi, compresi fornitori di servizi e altri partner. In conformità con i Principi del Privacy Shield, Facebook è responsabile dell'eventuale elaborazione di dati personali da parte di tali terzi che risulta non coerente con i Principi del Privacy Shield, fatto salvo il caso in cui Facebook non sia da ritenersi responsabile dell'evento all'origine del danno presunto.

Facebook & Privacy Shield

<https://www.facebook.com/about/privacyshield>

Amazon

Titolari del trattamento dei dati personali

Qualsiasi dato personale fornito o raccolto tramite le operazioni che effettuerai su Amazon.it verrà trattato da Amazon Europe Core SARL, Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL e Amazon Media EU SARL, quali autonomi titolari del trattamento dei dati, tutte con sede a 5, Rue Plaetis L-2338, Lussemburgo.

Scudo Unione Europea-Stati Uniti e Scudo Svizzera-Stati Uniti per la Privacy

Amazon.com, Inc. aderisce allo Scudo Unione Europea-Stati Uniti e allo Scudo Svizzera-Stati Uniti per la Privacy. Per maggiori informazioni clicca [qui](#).

Privacy Policy di Amazon

<https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010>

Whatsapp



WhatsApp

WHATSAPP WEB

FUNZIONI

SCARICA

WHATSAPP INC., EU-U.S. PRIVACY SHIELD E SWISS-U.S. PRIVACY SHIELD (SCUDO UE-USA E SCUDO SVIZZERA-USA PER LA PRIVACY)

WhatsApp Inc. ("WhatsApp") ha aderito all'[EU-U.S. Privacy Shield Framework \(scudo UE-USA per la privacy\)](#) e allo [Swiss-U.S. Privacy Shield Framework \(scudo Svizzera-USA per la privacy\)](#) con l'U.S. Department of Commerce (Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti) in merito alla raccolta e all'elaborazione dei dati personali da parte dei nostri partner commerciali nell'Unione europea e in Svizzera ("Partner") in relazione ai prodotti e ai servizi descritti di seguito nella sezione Ambito e nella nostra [certificazione](#). Per saperne di più sul programma Privacy Shield, visita www.privacyshield.gov.

Privacy Policy di Whatsapp

<https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy>

Clausole tipo adottate dalla Commissione (Model Contractual Clauses)

Clausole tipo

Nomenclatura

- Clausole tipo di protezione dei dati
- Standard data protection clauses
- Model Contractual Clauses
- Model clauses

Titolare del trattamento EU-Titolare non EU o EEA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2001 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere terzi a norma della direttiva 95/46/CE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 2004 che modifica la decisione 2001/497/CE per quanto riguarda l'introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a paesi terzi

Titolare del trattamento EU a Responsabile del t. non EU o EEA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2010 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Clausole tipo

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione), 25 gennaio 2018, nella causa C-498/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 20 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 19 settembre 2016, nel procedimento tra Maximilian Schrems contro Facebook Ireland Limited

Domanda di Schrems

“Il sig. Schrems ha proposto, dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land di Vienna competente in materia civile, Austria), domande dettagliate dirette, in primo luogo, a far constatare la qualità di mero fornitore di servizi della resistente e la sua subordinazione alle istruzioni impartite oppure la sua veste di committente, quando il trattamento è effettuato per fini propri, nonché **l'invalidità di clausole contrattuali relative alle condizioni d'uso**, in secondo luogo, a far cessare l'uso, a fini propri o di terzi, dei dati del ricorrente, in terzo luogo, ad ottenere informazioni in merito all'impiego dei dati del ricorrente e, in quarto luogo, di **rendicontazione e di esecuzione riguardo all'adeguamento delle clausole contrattuali**, la riparazione e l'arricchimento senza causa”.

Sussiste il rischio che vengano dichiarate invalide anche le clausole contrattuali standard.

Apple

Utilizza le Model Contractual Clauses e aderisce a APEC CROSS-BORDER PRIVACY RULES SYSTEM

Utenti internazionali

Tutti i dati da te forniti potrebbero essere trasferiti a o consultati da entità di tutto il mondo secondo i termini descritti nella presente Politica sulla privacy. Le informazioni personali correlate ai servizi Apple relative ai residenti in uno degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera sono controllate da Apple Distribution International in Irlanda ed elaborate per suo conto da Apple Inc. Apple utilizza i documenti **“Model Contractual Clauses”** approvati per il trasferimento internazionale dei dati personali raccolti nello Spazio economico europeo e in Svizzera. Come azienda globale, Apple ha svariate entità legali in diverse giurisdizioni, le quali sono responsabili dei dati personali che raccolgono e che vengono elaborati per loro conto da Apple Inc. Ad esempio, le informazioni sul punto vendita nelle nostre entità Retail al di fuori degli Stati Uniti sono controllate dalle nostre singole entità Retail in ogni Paese. I dati personali correlati a Apple, Apple Online Store e iTunes possono essere controllati anche da entità legali al di fuori degli Stati Uniti, come illustrato nei Termini di ciascun servizio.

Apple aderisce al sistema APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Cross Border Privacy Rules. Il sistema APEC CBPR fornisce un framework per le organizzazioni in modo da garantire la protezione dei dati personali trasferiti tra le varie economie APEC partecipanti. Per saperne di più sulla Certificazione APEC e sulla risoluzione delle controversie, fai clic sul marchio TRUSTe.

Letture consigliate

(in inglese) [**“No Safe Harbor: Collecting and Storing European Personal Information in the U.S.”**](#) - Alyssa Robinson - SANS Institute

Norme vincolanti di impresa (BCR)

BCR

Procedimento (art. 47, § 1)

Competenza: autorità di controllo competente (Lead Authority)

Criterio: Meccanismo di coerenza ex art. 63

Condizioni (art. 47, § 1)

- a) siano **giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo** imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune, compresi i loro dipendenti;
- b) conferiscano espressamente **agli interessati diritti azionabili** in relazione al trattamento dei loro dati personali; **e**
- c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2

Ruolo della Commissione (art. 47, § 3)

La Commissione **può specificare il formato e le procedure** per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati **secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.**

BCR

Contenuto delle BCR (art. 47, § 2)

- a) la **struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese** che svolgono un'attività economica comune e di ciascuno dei suoi membri;
- b) **i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati**, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;
- c) la loro **natura giuridicamente vincolante**, a livello sia interno che esterno;
- d) l'applicazione dei **principi generali di protezione dei dati**, in particolare in relazione alla **limitazione della finalità**, alla **minimizzazione dei dati**, alla **limitazione del periodo di conservazione**, alla **qualità dei dati**, alla **protezione fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita**, alla **base giuridica del trattamento** e al **trattamento di categorie particolari di dati personali**, le **misure a garanzia della sicurezza dei dati** e i **requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi** che non sono vincolati dalle norme vincolanti d'impresa;
- e) i **diritti dell'interessato** in relazione al trattamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell'articolo 22, il **diritto di proporre reclamo** all'autorità di controllo competente e **di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri** conformemente all'articolo 79, e il **diritto di ottenere riparazione** e, se del caso, il **risarcimento** per violazione delle norme vincolanti d'impresa;
- f) il fatto che **il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità** per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro interessato non stabilito nell'Unione; il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se dimostra che l'evento dannoso non è imputabile al membro in questione;
- g) le **modalità in base alle quali sono fornite all'interessato le informazioni** sulle norme vincolanti d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;
- h) **i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato** ai sensi dell'articolo 35 o di ogni altra persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d'impresa all'interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;
- i) le **procedure di reclamo**;
- j) **i meccanismi all'interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese** che svolgono un'attività economica comune per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d'impresa. Tali meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dell'interessato. I risultati di tale verifica dovrebbero essere comunicati alla persona o entità di cui alla lettera h) e all'organo amministrativo dell'impresa controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e dovrebbero essere disponibili su richiesta all'autorità di controllo competente;
- k) **i meccanismi per riferire e registrare le modifiche** delle norme e comunicarle all'autorità di controllo;
- l) **il meccanismo di cooperazione con l'autorità di controllo** per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune, in particolare la messa a disposizione dell'autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera j);
- m) **i meccanismi per segnalare all'autorità di controllo competente ogni requisito di legge** cui è soggetto un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune in un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d'impresa; e
- n) **l'appropriata formazione** in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali.

(110) Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune **dovrebbe poter applicare** le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall'Unione agli organismi dello stesso gruppo imprenditoriale o gruppo d'impresе che svolge un'attività economica comune, **purché** tali norme contemplino tutti i principi fondamentali e diritti azionabili che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.

Pareri (Opinions) dell'Art. 29 WP sulle BCR

| Parere | Titolo |
|---|--|
| <u>WP 74 del 3 giugno 2003</u> | Working document: Transfers of personal data to third countries: Applying Article 26 (2) of the EU Data Protection Directive to Binding Corporate Rules for International Data Transfers |
| <u>WP 107 del 14 aprile 2005</u> | Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for Issuing Common Opinions on Adequate Safeguards Resulting From "Binding Corporate Rules" |
| <u>WP 108 del 14 aprile 2005</u> | Working Document Establishing a Model Checklist Application for Approval of Binding Corporate Rules |
| <u>WP 153 del 24 giugno 2008</u> | Working Document setting up a table with the elements and principles to be found in Binding Corporate Rules |
| <u>WP 154 del 24 giugno 2008</u> | Working Document Setting up a framework for the structure of Binding Corporate Rules |
| <u>WP 155 rev. 04 del 24 giugno 2008 rev. 8 aprile 2009</u> | Working Document on Frequently Asked Questions (FAQs) related to Binding Corporate Rules |
| <u>WP 195 del 6 giugno 2012</u> | Working Document 02/2012 setting up a table with the elements and principles to be found in Processor Binding Corporate Rules |
| <u>WP 204 del 19 aprile 2013</u> | Explanatory Document on the Processor Binding Corporate Rules |
| <u>WP 244 rev. 01 del 13 dicembre 2016</u> | Guidelines for identifying a controller or processor's lead supervisory authority |
| <u>WP 256 rev. 01 del 6 febbraio 2018</u> | Working Document setting up a table with the elements and principles to be found in Binding Corporate Rules |
| <u>WP 257 rev. 01 del 6 febbraio 2018</u> | Working Document setting up a table with the elements and principles to be found in Processor Binding Corporate Rules |

Legenda

Contenuto delle BCR

Checklist

FAQ

Modello esemplificativo di BCR

Procedure di cooperazione a livello europeo

Procedura a livello europeo per le BCR

La procedura si articola in 3 fasi di cui 2 a livello europeo ed una in ambito nazionale. È condotta da una sola Autorità (c.d. "*lead Authority*") la quale dialoga, in rappresentanza di tutte le altre DPA, con la società capogruppo.

Fase 1

In particolare, la *lead Authority* esamina la bozza di BCR presentata dalla società capogruppo (c.d. "*consolidated draft*"), la invia alle altre Autorità per riceverne eventuali commenti. La *lead Authority*, con il supporto di altre due Autorità, dialoga con la società capogruppo al fine di giungere alla predisposizione di un testo ritenuto in linea con i principi fissati dai documenti del Gruppo Articolo 29 in materia di Bcr (WP 74; WP 108; WP 204; WP 153; WP 195)

Fase 2


La *lead Authority* dialoga con la società capogruppo per la predisposizione di un testo che accolga tutte le osservazioni formulate (c.d. "*final draft*"). Il documento così redatto è inviato alle Autorità partecipanti alla procedura, al fine di ottenerne una valutazione positiva in termini di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali. Il parere con il quale la *lead Authority* attesta la conformità del testo di BCR ai principi sopra indicati è considerato dalle altre Autorità aderenti al sistema di Mutuo riconoscimento quale fondamento sufficiente al rilascio della rispettiva autorizzazione nazionale.

Fase 3


Qualora la singola Autorità si esprima a favore del testo di BCR, ovvero una volta raggiunta la definizione di un testo di BCR giudicato conforme dalla *lead Authority* in base alla procedura semplificata sopra descritta, l'Autorità nazionale potrà procedere al rilascio di un'autorizzazione nazionale al trasferimento dei dati personali oggetto del testo medesimo, ove prevista.

Procedura per le BCR

Procedura Bcr standard



Procedura Bcr con mutuo riconoscimento



Standard Application for Approval of Binding Corporate Rules

**Modello
BCR**

PART 1: APPLICANT INFORMATION

1. STRUCTURE AND CONTACT DETAILS OF THE GROUP

Name of the Group and location of its headquarters (ultimate parent company):

Does the Group have its headquarters in the EEA?

- → Yes
→ → No

Name and location of the applicant:

Identification number (if any):

Legal nature of the applicant (corporation, partnership, etc.):

Description of position of the applicant within the Group:
(e.g. headquarters of the Group in the EEA, or, if the Group does not have its headquarters in the EEA, the member of the Group inside the EEA with delegated data protection responsibilities)

Name and/or function of contact person (note: the contact person may change, you may indicate a function rather than the name of a specific person):

Address:

Country:

Phone number: → → → Fax: → → → → E-Mail:

EEA Member States for which approval of the BCRs is sought:

Deroghe in specifiche situazioni

Deroghe in specifiche situazioni

Presupposti (art. 49, § 1)

manca di decisione di adeguatezza, garanzie adeguate, BCR

Condizioni (art. 49, § 1)

- a) l'interessato, previamente informato, **acconsente** (consenso esplicito, specifico per il particolare trasferimento di dati, informato sui rischi - v. par. 2.1 Guidelines 2/2018 EDPB)
- b) trasferimento **necessario all'esecuzione di un contratto** ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato
- c) trasferimento **necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto** stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato (v. par. 2.2 Guidelines 2/2018 EDPB)
- d) trasferimento **necessario per importanti motivi di interesse pubblico** (v. par. 2.4 Guidelines 2/2018 EDPB)
- e) trasferimento **necessario** per accertare, esercitare o difendere un diritto **in sede giudiziaria** (v. par. 2.5 Guidelines 2/2018 EDPB)
- f) trasferimento **necessario per tutelare gli interessi vitali** dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso (v. par. 2.6 Guidelines 2/2018 EDPB)
- g) trasferimento **effettuato a partire da un registro** che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può essere consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (v. par. 2.7 Guidelines 2/2018 EDPB)
- h) trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale sia **ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario** per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e **qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze** relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare informa l'autorità di controllo e l'interessato degli interessi legittimi perseguiti (v. par. 2.8 Guidelines 2/2018 EDPB).

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

- **Considerando (139)**

... Il comitato (leggi EDPB) dovrebbe contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, anche fornendo consulenza alla Commissione, in particolare sul **livello di protezione garantito dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali**, e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione.

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

- **Considerando (153)**

Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. ... Gli Stati membri dovrebbero adottare tali **esenzioni** e deroghe con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell'interessato, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a organizzazioni internazionali ...

Cooperazione internazionale

Cooperazione internazionale

Articolo 50

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali (CI 16)

In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:

- a) **sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale** per facilitare l'applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali;
- b) **prestare assistenza reciproca** a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante **notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni**, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;
- c) **coinvolgere le parti interessate** pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;
- d) **promuovere lo scambio e la documentazione** delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.

Indicazioni

Sito web del Garante

Trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi

Passengers Name Record (PNR)

La Commissione Europea

Passengers Name Record (PNR)

Dal Garante

Passengers Name Record (PNR)

Il valore dei dati personali

Il giochino del Financial Times

What is your data worth?



DEMOGRAPHICS



FAMILY & HEALTH



PROPERTY



ACTIVITIES



CONSUMER

Data brokers scour public documents, such as birth records and motor vehicle reports, to compile basic data about individuals. It is likely they already know your:

- Age
- Gender
- ZIP code
- Ethnicity
- Education level

Are you a millionaire?

- No
- Yes

What is your job?

Not selected

Are you engaged to be married?

- Yes
- No

Are you?

- Recently married
- Recently divorced
- Empty nester

\$0.00

Current value of my data

NEXT ►

Grazie per l'attenzione

Avv. Nicola Fabiano

Commissione Privacy CNF - Gruppo di Lavoro FIIF-CNF

info@fabiano.law

www.fabiano.law



@nicfab



/nicfab



/nicfab